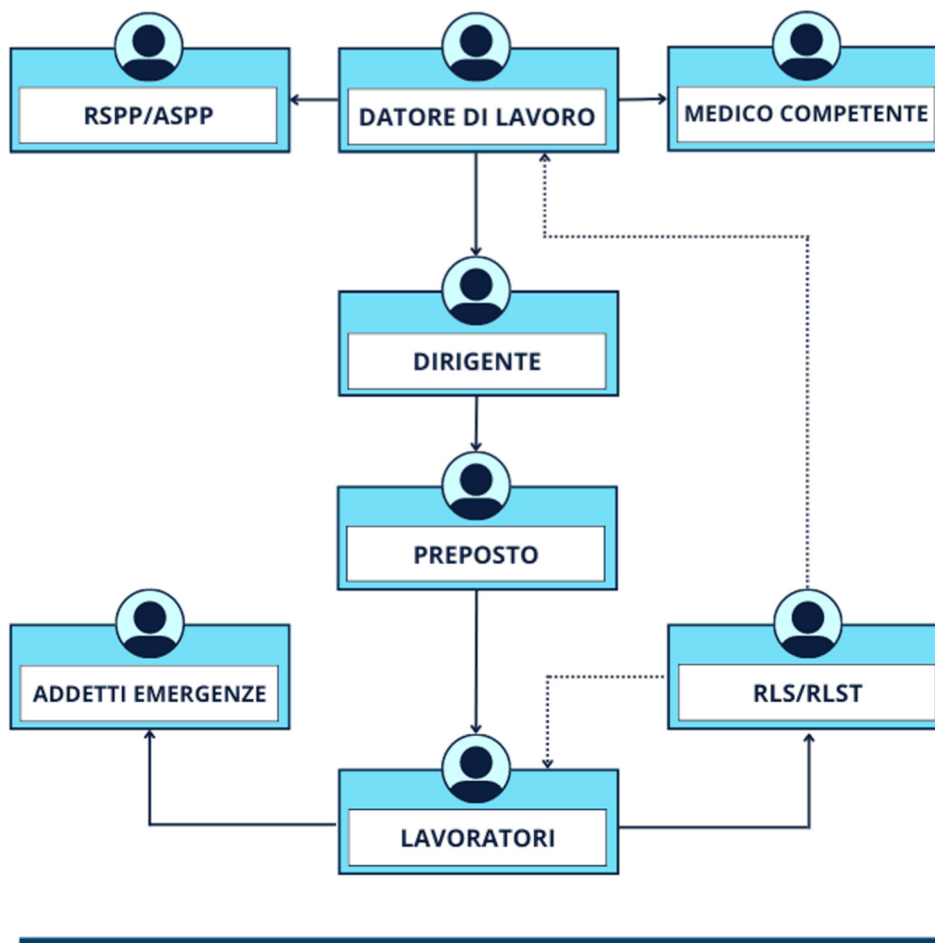


ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



IL DATORE DI LAVORO (DIRIGENTE SCOLASTICO)

Il datore di lavoro negli istituti scolastici è identificato nel Dirigente Scolastico. La Scuola, per la legislazione in materia di salute e sicurezza, viene considerata a tutti gli effetti un luogo di lavoro. Il Dirigente scolastico è il primo garante della sicurezza a scuola, e gli è attribuito il compito di porre in essere vari adempimenti di carattere generale. Di questi non delegabili sono la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Residuano compiti che può eseguire con la collaborazione di altri soggetti facenti parte dell'organizzazione della sicurezza tra i quali le attività di formazione, informazione ed addestramento del personale interessato e la nomina del medico competente.

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'*articolo 28 del D.Lgs. 81/08* e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede a:

- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni della scuola in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/08.;
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del d.lgs. 81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni della scuola o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Il datore di lavoro, inoltre, provvede a:

- Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - La natura dei rischi;
 - L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; □
La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - I dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; □ I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);

- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- Elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Comunicare all'inail, o all'ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- Nell'ambito dell'eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'*articolo 35 del d.lgs. 81/08*.

I DIRIGENTI E I PREPOSTI (Art.18-19) (VEDI ORGANIGRAMMA)

Il **dirigente** è colui che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Opera come "l'alter ego" del datore di lavoro, in ragione delle proprie competenze professionali. Per svolgere tali funzioni gli vengono delegati poteri di autonomia gestionale e funzionale, cui corrisponde un elevato grado di responsabilità. Al dirigente competono precise responsabilità decisionali in considerazione dell'autonomia e dei poteri effettivamente svolti. Il dirigente deve impartire ordini, il più possibile analitici, per la migliore effettuazione del lavoro. Il dirigente deve poi vigilare in concreto sul rispetto di tali disposizioni da parte dei preposti e dei lavoratori.

A scuola il dirigente viene identificato nel Funzionario di elevata qualifica, nei collaboratori della Presidenza.

Il **preposto**, è il lavoratore che, in posizione gerarchicamente subordinata rispetto al dirigente, ha compiti di sorveglianza e di controllo diretto dell'attività dei lavoratori. La vigilanza esercitata dal preposto riguarda essenzialmente gli sviluppi esecutivi dell'opera, la realizzazione cioè del programma di lavoro, così come è stato elaborato dai suoi superiori gerarchici, sulla base di criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature e i presidi di sicurezza esistenti.

Il preposto non ha il compito di adottare le necessarie misure di prevenzione, ma di fare osservare quelle che sono state disposte da altri (datori di lavoro e dirigenti).

Ha il compito di controllare che il comportamento dei lavoratori, a causa di imprudenza o negligenza, possa provocare danni a sé o ad altri.

A scuola il preposto viene identificato nel Responsabile del Plesso, nell'insegnante teorico e tecnico-pratico o collaboratori scolastici o assistenti amministrativi che, nell'ambito della organizzazione della scuola, svolgano di fatto l'esercizio dei poteri funzionali previsti dal ruolo (es: collaboratori scolastici o amministrativi che organizzano l'attività di altri).

IL LAVORATORE (Art. 20)

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico), con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

CIASCUN LAVORATORE DEVE: prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Tra i vari compiti, i lavoratori devono:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti o necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal medico competente;

Poiché le attività a scuola sono molteplici e quindi i rischi sono di natura diversa, si rende necessario che ogni lavoratore abbia un comportamento consapevole e un'attenzione diffusa maturata a seguito dei processi di informazione, formazione e addestramento attuati dalla scuola.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) – (Artt. 31-35) (VEDI ORGANIGRAMMA)

E' l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla scuola finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali in ogni plesso scolastico. Compiti del SPP sono di consulenza tecnica e collaborazione col datore di lavoro per l'individuazione dei rischi e delle misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, ecc., da attuare per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare il SPP:

- Procede alla valutazione dei rischi ed alle successive fasi di individuazione delle misure da attuare e di pianificazione della loro attuazione
- Elabora le procedure di sicurezza
- Propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- Partecipa alla consultazione dei lavoratori ed alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08
- Fornisce ai lavoratori le informazioni ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 □ Collabora con gli altri attori scolastici della prevenzione.

Questo servizio costituisce già a partire dal D.Lgs. 626/94 una novità importante cui tutte le imprese devono adeguarsi e che impone al datore di lavoro di avvalersi di tecnici qualificati (i quali devono "possedere attitudini e capacità adeguate") cui affidare specifici compiti nell'individuazione delle misure di prevenzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Dott.Ssa Ing. Vincenza Randazzo

Il RSPP è designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

L'ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)

L'ASPP è un professionista in possesso di attitudini e capacità adeguate, designato dal Datore di Lavoro per **affiancare e coadiuvare il RSPP** nello svolgimento delle sue funzioni. A scuola, gli ASPP supportano il Responsabile nella gestione operativa della sicurezza (spesso con un focus specifico sui singoli plessi scolastici), partecipando all'individuazione dei fattori di rischio e all'attuazione delle misure preventive e protettive di istituto.

IL MEDICO COMPETENTE (Art. 25) (VEDI ORGANIGRAMMA)

È il professionista nominato dal datore di lavoro che deve effettuare le visite preventive e periodiche all'interno della scuola, in relazione ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Deve effettuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori con l'obbligo del segreto ed il divieto di divulgazione e manipolazione dei dati cui viene in possesso. Deve essere un medico di qualificata professionalità che assume un compito di primaria importanza all'interno della scuola.

Al medico competente viene richiesta una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell'atto della visita medica, ma che deve estendersi sia al campo della prevenzione primaria, sia a quello della prevenzione secondaria. Il medico competente inoltre valuta i rischi per la salute e l'igiene degli ambienti di lavoro e partecipa all'attività di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici.

Costituisce un punto di riferimento importante per il Dirigente Scolastico, RLS e per i lavoratori.

Il lavoratore viene individuato come soggetto obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari: infatti il suo rifiuto è sanzionato penalmente.

Il RLS può avanzare delle richieste al medico competente tra cui informazioni sui rischi, oppure l'andamento dello stato di salute dei lavoratori in termini collettivi, o chiarimenti sui protocolli adottati per la sorveglianza sanitaria.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – (Artt. 47-52) (VEDI ORGANIGRAMMA)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dalla definizione dell'Art.2 lettera i) è “persona letta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Egli è eletto o designato dai lavoratori al fine di tutelare i diritti degli stessi e di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro, al fine di una più diretta partecipazione dei lavoratori alla gestione della prevenzione a scuola.

Il numero minimo degli RLS, stabilito dalla legge, varia da 1 a 6, a seconda della popolazione scolastica della scuola esclusi gli alunni/e.

Il legislatore italiano ha disciplinato la figura del RLS quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza del luogo di lavoro attraverso la forma della consultazione da parte del datore di lavoro. Tale consultazione deve avvenire sia preventivamente, nella procedura di valutazione del rischio, sia successivamente, nella verifica della sufficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione poste in atto. La legge ha disposto tra l'altro, a favore del RLS, il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, il diritto a ricevere le informazioni e la documentazione

inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione (art. 50, comma 1 lettera e) del d.lgs. 81/08) e la facoltà di ricorrere agli organi di vigilanza qualora non ritenga idonee le misure di prevenzione e di protezione adottate. Il RLS è poi compreso fra i soggetti attori della riunione periodica (art. 35 d.lgs 81/08).

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente; □ è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 D. Lgs 81/08.
- riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza; □ fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile di plesso dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

ADDETTI ALL'EMERGENZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO (VEDI ORGANIGRAMMA):

Il ruolo degli addetti antincendio e primo soccorso è di ausilio in situazioni di emergenza; esso è importante e delicato, ma non implica particolari responsabilità per chi lo ricopre. I compiti degli addetti sono definiti nei piani di emergenza interni. Sono i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, in generale, di gestione dell'emergenza. Gli Addetti all'emergenza sono designati direttamente dal Dirigente Scolastico e scelti in base alle loro capacità e attitudini per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.